

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1953  
(4<sup>a</sup> Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Aumento dell'indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili » (62) (D'iniziativa del senatore Mariani) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 33, 34
ANGELINI, relatore . . . . .	33

« Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicoltura » (94) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	27, 29, 32, 33
BOLOGNESI . . . . .	30
DE BOSIO . . . . .	32
DEL BO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	31, 33
GRAVA . . . . .	29, 30, 32
JANNUZZI, relatore . . . . .	28, 29, 31
MANCINO . . . . .	30
MARINA . . . . .	30
SPALLICCI . . . . .	29, 31

La riunione ha inizio alle ore 17,15.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Jannuzzi, Man-

cino, Mariani, Marina, Merlin Angelina, Pelizzo, Pezzini, Saggioro, Spallicci, Spasari, Zagami e Zucca.

È presente, altresì, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Del Bo.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicoltura » (94).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicoltura ».

Informo i colleghi che la 2<sup>a</sup> Commissione dà parere favorevole al disegno di legge, segnalando, però, l'opportunità di sopprimere nel testo dell'articolo unico l'indicazione della misura dell'ammenda. « Tale misura — dice il parere della 2<sup>a</sup> Commissione — sarà, pertanto, quella stabilita dalle vigenti leggi in relazione, però, al numero dei lavoratori cui si riferisce la contravvenzione ».

L'11<sup>a</sup> Commissione, per quanto attiene alla sua competenza, comunica che non ha nulla da osservare sul presente disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico, di cui do lettura:

#### Articolo unico.

Per l'inosservanza degli articoli 211, 213 e 214 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

è applicabile l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione.

JANNUZZI, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano la Commissione parlamentare d'indagine, la cui istituzione fu promossa da questa Commissione, effettuò in altra epoca un'inchiesta sulle condizioni in cui vivono i nostri lavoratori nelle risaie, e giunse a conclusioni che persuasero all'espressione di un testo unico delle leggi sanitarie, proponendo sociale acciocchè, tenuto conto delle molte e gravi infrazioni commesse dai datori di lavoro, fossero inasprite le pene, in verità abbastanza lievi, previste dal testo unico delle leggi sanitarie in materia di infrazioni alle norme relative al lavoro nelle risaie.

Accogliendo tale voto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ci sottopone ora un disegno di legge che è composto di un solo articolo, il quale indica le penalità per le infrazioni previste dagli articoli 211, 213 e 214 del testo unico delle leggi sanitarie proponendo l'aumento delle sanzioni, attualmente fissate, nella misura da lire 200 a lire 5.000, da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni infrazione e per ogni lavoratore che lavora in una certa località alle dipendenze di colui che ha commesso l'infrazione. Quindi: non soltanto aumento della misura dell'ammenda, ma criterio di proporzionalità al numero dei lavoratori.

Quali sono le norme che disciplinano la materia a cui le infrazioni si riferiscono? L'articolo 211 del testo unico delle leggi sanitarie stabilisce che la somministrazione gratuita del chinino è obbligatoria; l'articolo 213 fissa il principio che le abitazioni dei lavoratori, impiegati nelle coltivazioni del riso, devono possedere le condizioni di ventilazione, di abitabilità e di arredamento previste e indicate nell'articolo 205 e che le aperture devono essere munite di reticelle atte ad impedire la penetrazione delle zanzare. L'articolo 214 recita, infine, che il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire acqua potabile, in quantità sufficiente e, inoltre, sostanze alimentari di buona qualità.

Come vedete, le norme hanno un contenuto protettivo della salute dei lavoratori così evidente, che nel provvedimento in esame non si

tratta, secondo me, di un inasprimento delle sanzioni, ma unicamente di un adeguamento delle sanzioni stesse; chi non tenga conto, infatti, delle disposizioni relative alle condizioni igienico-sanitarie, all'alimentazione, alla somministrazione dell'acqua potabile ed alle altre condizioni di vita dei lavoratori delle risaie commette un'infrazione ad una norma non solo igienico-sanitaria, ma anche umana; ed una sanzione adeguata, pertanto, è davvero necessaria.

Il disegno di legge stabilisce una ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni lavoratore, cui si riferisce la contravvenzione. In materia di contravvenzioni, come sapete, la legge stabilisce la punizione mediante ammenda ed arresto; e, secondo le disposizioni in vigore, l'ammenda è applicata fino a lire 80.000. Nel caso del disegno di legge in esame, però, l'ammenda è proporzionale al numero dei lavoratori, e quindi può risultare anche superiore alle 80.000 lire.

Faccio notare che l'ammenda superiore alle 80 mila lire è applicabile, perchè l'articolo 27 del Codice penale stabilisce che le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite. Inoltre, col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, fu stabilito che la disposizione del limite massimo non viene applicata alle leggi speciali emanate dopo il 5 ottobre 1945. Siccome siamo in materia di leggi speciali emanate dopo il 5 ottobre 1945, il limite massimo non esiste.

A questo punto non dovrei dire altro, se non concludere col mio parere favorevole all'approvazione di questa legge. Tuttavia in questo momento è stato reso noto il parere della Commissione di giustizia, la quale propone di non indicare la misura dell'ammenda e di attenersi alle leggi vigenti in relazione al numero dei lavoratori cui si riferisce la contravvenzione. Ho molto rispetto per la Commissione di giustizia, ma non riesco a comprendere l'esatta portata del suo parere. Secondo la Commissione di giustizia bisognerebbe sopprimere la indicazione della misura dell'ammenda; ma osservo che una volta che si sopprime tale indicazione non può essere introdotto quanto viene prospettato nella seconda parte dell'articolo unico, cioè a dire l'applica-

zione di una ammenda in relazione al numero dei lavoratori.

Ad ogni modo, concludo dichiarandomi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

SPALLICCI. Non sono contrario all'aumento dell'ammenda, aumento, anzi, più che giustificato. Tuttavia, per quanto concerne gli articoli del testo unico delle leggi sanitarie, citati dal relatore, nei quali ci si riferisce al vecchio sistema della cura antimalarica per mezzo del chinino, devo far presente che tale sistema è superato: ora si fanno irrorazioni di D.D.T. Perciò sarebbe il caso di far voti che il testo unico delle leggi sanitarie, qui richiamato, sia modificato e aggiornato ai tempi. Oggi la distribuzione del chinino è assolutamente inadeguata; occorre, invece, obbligare i proprietari ad irrorare il D.D.T. a tempo opportuno ed è necessario che l'irrorazione sia fatta con sistemi tecnici e razionali, che, d'altra parte, hanno dato già frutti cospicui, per esempio, in Sardegna. Per questa ragione non mi pare sia giusto che possa essere colpito dall'ammenda un datore di lavoro per non aver distribuito il chinino, cioè per non aver somministrato un rimedio allo stato delle cose affatto insufficiente.

PRESIDENTE. Bisognerebbe modificare le leggi sanitarie; ma ciò non è di nostra competenza.

JANNUZZI, *relatore*. L'osservazione fatta dal collega Spallicci dal punto di vista igienico è pertinente e, dato che proviene da un'autorità sanitaria, non mi perito di entrare nel merito; ma la finalità del presente disegno di legge è una finalità diretta semplicemente a stabilire le sanzioni pecuniarie per le infrazioni il cui oggetto è determinato dal testo unico delle leggi sanitarie, che andrebbe riveduto — mi rendo conto — con una legge a parte e che non può essere materia da introdursi nel presente provvedimento.

SPALLICCI. È fuori discussione che la nostra Commissione non può modificare il testo unico delle leggi sanitarie; ma essa può rivolgere una raccomandazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, perchè siano

modificati gli articoli da emendarsi in rapporto ai nuovi ritrovati tecnici, sia tramite il Presidente, sia tramite il Ministero del lavoro.

PRESIDENTE. Senza dubbio, ciò è possibile.

GRAVA. Onorevole Sottosegretario, mi pare che non vi sia eccessiva urgenza per l'approvazione di questo disegno di legge, dato che la campagna delle mondariso è finita e devono passare ancora cinque mesi prima che abbia inizio la prossima. Il presente provvedimento è stato presentato con notevole ritardo: infatti sono passati circa due anni e mezzo da quando si costituì quella Commissione d'inchiesta, cui si è riferito il relatore e della quale feci parte. Il relatore ha trattato, da par suo, la questione dal punto di vista giuridico; ma l'osservazione, che volevo fare, è la seguente: noi con il provvedimento in esame aumentiamo le penalità; e ciò è giusto, perchè mi sono reso conto in quali condizioni lavorino le nostre mondariso per lo meno in alcune zone, se non ovunque. Ma di chi è la colpa? Se fosse del proprietario del terreno dove lavorano le mondariso non insorgerebbero questioni; senonchè dalle indagini che ho potuto fare è risultato che il proprietario concede il fondo in affitto, e si disinteressa di quanto può ulteriormente accadere, non provvedendo ad abitazioni decenti, ai locali dove le mondariso possano dormire da cristiane, e non da bestie. Io ho chiesto a qualche affittuario, perchè non poneva mano ai miglioramenti necessari, e mi è stato risposto: « Potrei farlo se il proprietario mi concedesse la riduzione del canone ». È da tener presente che l'affitto dura, di solito, tre anni; se, invece di tre anni, avesse una durata maggiore, ad esempio di nove, si potrebbero apportare quei miglioramenti a cui il proprietario non provvede. Non è raro il caso di qualche affittuario, il quale rinuncia all'affitto prima della scadenza del termine per non sobbarcarsi alle spese necessarie per rimettere i locali di abitazione nelle condizioni volute dalla legge. Con il presente disegno di legge vi saranno sempre abitazioni indecenti, insufficienti di locali ecc., e forse puniremo coloro che non ne hanno nessuna colpa.

Per le ragioni che ho esposto, e cioè, anzitutto, che la legge non è urgente e poi che la legge è stata presentata con ritardo, ed anche per chiedere ulteriori chiarimenti alla Commissione di giustizia circa il suo parere, prospetto l'opportunità di esaminare se non sia possibile prima della prossima campagna risicola concretare qualche provvedimento più sostanzioso del presente. Proporrei, perciò, se il Presidente ne riconosce l'opportunità, la sospensiva, per avere anche i chiarimenti necessari, a meno che il Sottosegretario non sia in grado di fornirceli.

MARINA. Dopo quanto hanno esposto i senatori Spallicci e Grava, mi sembrerebbe opportuno soprassedere all'approvazione del disegno di legge, soprattutto perchè l'articolo 211 si presta ad interpretazioni vessatorie da parte di qualche zelante agente cui tocca l'applicazione dell'ammenda, e che ricorrerebbe alla sanzione se, ad esempio, non è stato distribuito il chinino, un sistema di cura, questo, assolutamente superato. Il Consiglio provinciale di Milano, viste le condizioni di indecenza di una gran parte delle cascine della provincia, ha messo a disposizione dei fondi perchè tali ambienti siano migliorati. Si tratta, infatti, di un problema di fondi, sia per il conduttore, che per gli stessi proprietari, i quali non hanno mezzi sufficienti per riorganizzare i posti di lavoro. Indubbiamente le osservazioni del senatore Grava debbono essere attentamente meditate: infatti il progetto di legge così come ci è stato presentato prevede delle penalità a carico dei conduttori di fondi, che in maggior parte sono concessi in affitto. Mi associo, pertanto, alla richiesta di rinvio.

BOLOGNESI. Dobbiamo rammaricarci, ed anche protestare, per il ritardo con cui si è presentato il disegno di legge e per la forma in cui è stato redatto.

Dobbiamo protestare perchè sono passati due o tre anni da quando la Commissione è andata a visitare i luoghi e gli ambienti nei quali sono costrette a vivere le mondariso, che, come lo stesso collega Grava ha riconosciuto, sono ridotte spesso quasi alla condizione di bestie,

GRAVA. Mi sono riferito soltanto ad alcune località; poichè in altre zone la situazione è diversa.

BOLOGNESI. Comunque, prescindendo da quanto è già stato rilevato dalla Commissione, insorgono senza dubbio continue inosservanze ed infrazioni, e il disegno di legge tende appunto a porvi riparo inasprendo l'ammenda, per quanto noi consideriamo l'inasprimento proposto ancora troppo lieve. Come è possibile approvare un disegno di legge organato nella maniera come viene proposto? Negli articoli 211, 213 e 214 del testo unico sono previste prestazioni obbligatorie per i proprietari dei fondi e prestazioni che sono di obbligo del datore di lavoro, cioè dell'imprenditore del terreno. A chi addossare l'ammenda nel caso che, ad esempio, non venga fornita l'acqua potabile a sufficienza, o nel caso che venga constatato che l'alimentazione somministrata non è sufficiente? Penso che in questo caso l'ammenda debba essere a carico del datore di lavoro; ma, se ci si riferisce a fabbricati, ad abitazioni, a reticelle per la protezione dalle zanzare, è evidente che tutto ciò spetta al proprietario del fondo perchè si tratta di modifiche da apportarsi nella proprietà stessa. In conclusione, la mia parte è favorevole alla proposta di sospensiva; mi auguro, però, che non passino ancora degli anni prima che siano emanati provvedimenti più idonei; mancano solo cinque mesi alla prossima campagna risicola: perciò pregherei il nostro Presidente di farsi interprete presso chi di dovere perchè il progetto di legge sia presentato in una forma più pertinente ed adeguata.

MANCINO. Onorevoli colleghi, ho l'impressione che per l'intervento del collega Spallicci si sia orientata la discussione come se la malaria appartenesse ormai alla storia, come se quel morbo non esistesse più, per modo che resterebbe quasi assurdo l'inasprimento dell'ammenda per chi non distribuisce il chinino, dato che per mezzo del D.D.T. la cura a base di chinino apparirebbe superata. Non possiamo negare che attraverso i nuovi preparati si siano fatti dei passi giganteschi e che i casi di morte siano divenuti rari; però, ancora quest'anno, nonostante la somministrazione del

D.D.T. e di altri preparati specifici, venuti anche dalla Svizzera, la zanzara è riapparsa e si sono verificati dei casi di malati di malaria più numerosi rispetto agli anni scorsi. Teniamo conto dei progressi, ma non pensiamo di modificare il testo unico delle leggi sanitarie ritenendo che la malaria non esista più e mettendo in condizione i proprietari di essere esonerati dalla penalità per la mancata distribuzione del chinino.

Devo, inoltre, rilevare che la situazione dei datori di lavoro nelle risaie si può dire che è la stessa di quella del datore di lavoro fittavolo del Mezzogiorno, in quanto egli deve sopportare dei carichi cui non è obbligato. Sarebbe giusto, pertanto, stabilire gli obblighi che spettano al fittavolo e quelli che competono al proprietario delle terre. In tale situazione, ritengo che non possiamo concludere la discussione della legge, il cui esame va rinviato.

SPALLIOCI. Se non ho mal compreso, mi sembra che il collega Mancino creda che io abbia proposto di esonerare i proprietari dalla distribuzione del chinino. Mi sono riferito al testo unico delle leggi sanitarie e ho detto che ormai è superato il sistema di cura fondato sul chinino; ho affermato, infatti, che bisogna obbligare i proprietari ad irrorare nelle case, nei dormitori, nei posti di permanenza il D.D.T. e altri disinfettanti. Spiegavo, insomma, che è superato il concetto della distribuzione del chinino dal lato tecnico sanitario; allo stato delle cose il chinino si può adoperare in caso di recidiva.

JANNUZZI, *relatore*. Volevo controbattere al collega Bolognesi che non è esatto affermare che le disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie non contengono la indicazione della persona, del trasgressore da colpire. Infatti l'articolo 211 pone la somministrazione gratuita del chinino a carico del proprietario del fondo; l'articolo 214 pone l'obbligo di fornire l'acqua potabile a carico del datore di lavoro o, se esso non vi adempia, al proprietario del fondo; il che significa che il proprietario del fondo per esimersi da un'eventuale contravvenzione, a lui contestata, deve dimostrare di aver richiesto al datore di lavoro l'adempimento degli obblighi, e di non avere

avuto soddisfazione. Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 213 riguardanti i fabbricati, e via dicendo, è vero che non è stato stabilito a carico di chi debbano essere tali prestazioni; ma in tale caso si seguono i principi generali di diritto.

In quanto poi al contenuto della presente legge a alla sua urgenza, a me pare che stiamo dando importanza al provvedimento in esame soltanto dal punto di vista della sua funzione repressiva; ma questa legge ha anche una funzione preventiva; quando si conoscerà che le pene sono state ulteriormente elevate e insprite, ognuno penserà di mettersi in regola allo scopo di non incorrere in gravi sanzioni. Ma per mettersi in regola occorrerà del tempo, onde sistemare, ad esempio, i locali, ed applicare le reticelle: quindi più presto è approvata la legge e più immediati saranno gli effetti. D'altra parte, l'approvazione di questa legge non preclude la possibilità che il testo unico delle leggi sanitarie possa essere modificato. Insisterei, quindi, salvo che l'onorevole Grava non ritenga di dover aspettare i chiarimenti della Commissione di giustizia — chiarimenti, però, che, come già abbiamo visto, non darebbero nessuna nuova luce — che la legge sia approvata in questa riunione.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Provengo da una delle provincie risicole; e oltre tutto, sono figlio di un dottore in agraria. Nel 1951 nella mia qualità di Sottosegretario per il lavoro mi sono preoccupato di esaminare *de visu* le condizioni in cui prestano la loro attività di lavoro le mondariso.

Orbene tali lavoratrici costituiscono una categoria particolare, nei cui confronti si è rivolta l'attenzione dell'opinione pubblica, dei partiti politici e del Governo. Infatti esse fruiscono di corresponsioni di carattere salariale che, rispetto a lavoratrici di altre categorie, possono essere considerate preferenziali; nei loro riguardi, inoltre, esiste un complesso apparato di natura previdenziale ed assicurativo soprattutto per quanto riguarda le malattie e gli infortuni sul lavoro.

Tuttavia, chi si occupi della sistemazione di queste lavoratrici deve constatare la presenza di una lacuna veramente grave relativa alle

condizioni igieniche delle abitazioni. Mentre possiamo ritenerci quasi completamente soddisfatti dal punto di vista della tutela igienica e sanitaria della attività di lavoro, dobbiamo ritenerci, invece, insoddisfatti circa le condizioni degli alloggi. Ma se noi accediamo al criterio di perfezionare il disegno di legge attraverso una revisione e un aggiornamento del testo unico delle leggi sanitarie e una esatta e specifica distinzione delle responsabilità che competono o all'imprenditore oppure al proprietario, credo di non essere pessimista affermando che cinque mesi non saranno sufficienti: deve intervenire, infatti, la competenza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità e soprattutto deve intervenire, con una indagine di natura giuridica, la Commissione di giustizia.

Vorrei rispondere al senatore Marina, che come me è cittadino di una provincia risicola, che la produzione del riso avviene o in grandi proprietà oppure in piccole proprietà. Nelle piccole proprietà il proprietario è imprenditore e insieme datore di lavoro; e, quindi, nei confronti dei piccoli proprietari imprenditori la presente legge non può suscitare nessuna particolare preoccupazione. Una preoccupazione di natura giuridica può derivare, invece, per le grandi proprietà, dove esiste una distinzione tra il proprietario del terreno e l'imprenditore affittuario; ma per simili casi occorre, come ha ricordato il relatore, sia la disposizione del testo unico delle leggi sanitarie, sia la disposizione inerente ai principi generali di diritto.

Vorrei dire, inoltre, al senatore Marina che l'agricoltura, soprattutto per quanto si riferisce alla produzione del riso, nelle provincie della valle Padana, è profondamente industrializzata. L'esperienza antica e recente dimostra che i redditi derivanti dalla produzione del riso non subiscono oscillazioni e sono sempre notevolissimi, per non dire ingenti; e ciò è dimostrato dai risultati dell'ultima campagna risicola. Di conseguenza, con tutto il rispetto per le preoccupazioni di natura giuridica, riterrei che la distinzione prospettata, che dovrebbe essere fatta tra datore di lavoro e proprietario del terreno, è distinzione opportuna, ma non assolutamente essenziale; e, d'altronde, essa è sufficientemente delineata

sia dal testo unico delle leggi sanitarie che dai principi generali di diritto. Vorrei ricordare agli onorevoli senatori un vecchio proverbio secondo cui il meglio è nemico del bene. Se non sarà sollecitamente approvata la presente legge, cadrà ogni possibilità di regolamentare in migliore maniera il trattamento delle mondariso nella prossima campagna risicola. Sarebbe nostra intenzione a partire dal prossimo mese di gennaio di effettuare una azione preventiva e di informazione nei confronti dei datori di lavoro. Tale azione sarà svolta in ogni caso; ma se questa legge non sarà approvata, cadrà gran parte delle possibilità di migliorare le condizioni di lavoro per le lavoratrici del riso nella prossima campagna. Di conseguenza, mi associo all'invito del relatore di voler approvare il presente progetto di legge, restando inteso che tutte le successive eventuali proposte di modificazione e di perfezionamento troveranno, nel limite del lecito e del possibile, completo accoglimento da parte del Governo.

DE BOSIO. Dichiaro di associarmi al punto di vista dell'onorevole relatore e dell'onorevole Sottosegretario, favorevole alla approvazione del disegno di legge. Il testo unico delle leggi sanitarie è sufficientemente chiaro; la giurisprudenza, poi, ha precisato la responsabilità che spetta, sia nei riguardi del proprietario che dell'imprenditore. Lo scopo principale che ci si propone con il presente provvedimento è di instaurare una situazione igienica conforme alla dignità e alla necessità del lavoro delle mondariso. Pertanto, credo non sia il caso di rinviare ulteriormente la nostra deliberazione.

GRAVA. Non insisto nella mia richiesta di sospensiva. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario non posso che essere favorevole all'approvazione, rivolgendo ai colleghi l'invito che pure essi suffraghino con il loro voto il disegno di legge, in vista anche della preparazione di un disegno di legge più complesso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il senatore Spallicci aveva espresso il voto, da trasmettersi all'Alto Commissariato per

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)4<sup>a</sup> RIUNIONE (9 dicembre 1953)

l'igiene e la sanità, perchè siano riveduti ed aggiornati gli articoli del testo unico delle leggi sanitarie citati nel corso della presente discussione.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero del lavoro non mancherà di trasmettere il voto del senatore Spallicci; mi permetto, al riguardo, di chiedere la sua collaborazione, nel senso che il senatore Spallicci voglia stendere esattamente il tenore delle richieste o delle raccomandazioni che il Ministero del lavoro dovrà formulare all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Mariani: « Aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili » (62).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Mariani: « Aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili ».

Faccio presente che il senatore Angelini, d'accordo con il senatore Mariani, ha presentato un nuovo testo, che passerà adesso in discussione.

ANGELINI, *relatore*. La categoria dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani, è tuttora regolata da un contratto normativo di lavoro che risale al 1938. Questo contratto, quasi sempre, è stato integrato da disposizioni legislative, giunte spesso volte con notevole ritardo, specialmente negli aspetti economici, perchè la benemerita categoria di questi lavoratori si è trovata nella impossibilità di trattare con la parte padronale per ottenere i miglioramenti invocati, allo scopo di potersi trovare in posizioni economicamente analoghe a quelle degli altri lavoratori.

Rileviamo infatti che dal 1945 in poi in favore dei portieri si sono dovute emanare varie disposizioni legislative, quali: legge 11 febbraio 1952, n. 62, relativa ai minimi di salario; decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 628; decreto legislativo 2 aprile 1947, n. 285, istitutivo della indennità di contingenza; decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, relativo all'aumento dell'indennità di contingenza; legge 20 novembre 1951, n. 1323; legge 21 marzo 1953, n. 21, relativa alla gratifica natalizia. Da ciò si desume che ancora oggi si rende necessario un intervento legislativo per aggiornare le voci della retribuzione: e ciò per evidenti motivi sociali e morali. Infatti, l'ultimo aggiornamento dei salari base risale al 1948 e fu effettuato con decreto-legge 11 novembre 1948, n. 628. Con il nostro articolo 1 proponiamo un ulteriore aumento del 30 per cento. L'indennità di contingenza, istituita in misura modesta per questa categoria e che avrebbe dovuto essere periodicamente variata in aumento, dal 1947 (decreto-legge 14 dicembre 1947, n. 1460) ha subito solo un aumento del 40 per cento dal 1° luglio 1951 (legge 20 novembre 1951, n. 323), nonostante le notevoli variazioni nel costo della vita. Inutile ricordare a voi la cosiddetta « scala mobile », istituita su terreno contrattuale per le altre categorie dei lavoratori. Ecco perciò la necessità di adeguare la contingenza dei portieri, ragione per cui con l'articolo 2 propongo un aumento della stessa del 30 per cento. Propongo, inoltre, con l'articolo 3 che i valori convenzionali e gli elementi corrispondenti in natura (alloggio, luce, riscaldamento ecc.), nonchè la relativa indennità sostitutiva, siano parificati per i due sessi, elevando quelli delle donne a quelli degli uomini, giacchè non vediamo la ragione di tale differenziazione, mentre notiamo il rilievo che essi assumono agli effetti contrattuali e previdenziali.

Propongo inoltre l'aumento di tali valori del 100 per cento e, a giustificazione di ciò, riporto i valori convenzionali vigenti per la provincia di Roma: alloggio 600 per l'uomo, 300 per la donna; luce 150 per l'uomo, 75 per la donna; riscaldamento 30 per l'uomo, 25 per la donna. Con gli articoli 5, 6 e 7 si provvede: primo: a portare un aumento del 30 per cento su alcune indennità vigenti in alcune Pro-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

4ª RIUNIONE (9 dicembre 1953)

vincie, previste da disposizioni legislative o a contratto integrativo. Secondo: a ridurre dal 10 al 30 per cento la decurtazione dei salari minimi e delle indennità di contingenza ai portieri autorizzati ad esercitare nello stabile altri mestieri.

Prego la Commissione di voler approvare il provvedimento nel testo da me concordato insieme col proponente, senatore Mariani.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do ora lettura degli articoli del nuovo testo del disegno di legge, concordato tra il relatore senatore Angelini ed il senatore Mariani proponente:

#### Art. 1.

I minimi di salario e tutte le indennità corrisposte in denaro previsti in ciascuna provincia, in base ai vigenti contratti integrativi provinciali del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1938 ed aggiornati ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 628, spettanti ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti per le case popolari, sono aumentati nella misura del 30 per cento.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'indennità di contingenza, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, aumentata ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1323, prevista per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, è aumentata nella misura del 30 per cento.

(È approvato).

#### Art. 3.

I valori convenzionali degli elementi attualmente corrisposti in natura (alloggio, luce, riscaldamento, ecc.) e le indennità sostitutive,

previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1938, sono aumentati a tutti gli effetti di legge e contrattuali nella misura del 50 per cento.

(È approvato).

#### Art. 4.

Le indennità sostitutive degli elementi non corrisposti in natura, nonché i valori convenzionali degli elementi stessi, sono parificati per il personale femminile alle misure stabilite per il personale maschile.

(È approvato).

#### Art. 5.

Per i portieri autorizzati ad esercitare altri mestieri nello stabile, i minimi di salario derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli e l'indennità di contingenza potranno essere ridotti in misura non eccedente il 30 per cento.

(È approvato).

#### Art. 6.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge sono posti a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà, per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori, nei limiti previsti dall'articolo 19 della legge sulla locazione degli immobili urbani 23 maggio 1950, n. 253.

(È approvato).

Metto ora ai voti il seguente nuovo titolo:

« Provvedimenti a favore dei lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 19.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari